

ACCORDO TERRITORIALE

Il giorno 08/06 del mese di GIUGNO dell'anno 2014 presso CONFPROFESSIONI LAZIO si sono riuniti:

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale LAZIO ELVIRA BELLELLI

E

FILCAMS CGIL Regionale LAZIO

FISASCAT CISL Regionale LAZIO

UILTUCS UIL Regionale


PREMESSO

- che l'art. 1, c. 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto, anche per il periodo di imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, c. 481 della legge di stabilità medesima;

- che il DPCM 19 febbraio 2014, richiamando espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22/01/2013, prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate, n. 11/E del 30 aprile 2013



CONVENGONO

Che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione.....LAZIO..... che adottano il CCNL degli studi professionali sottoscritto in data 29 novembre 2011 all'interno delle proprie strutture applicheranno la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell'anno 2014 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture.

Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività:

- premi di rendimento o produttività anche incerti nel loro ammontare erogati una tantum al lavoratore
- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e di competitività
 - a) sistemi di "banca delle ore"
 - b) clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time
 - c) lavoro notturno
 - d) lavoro festivo

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 3.000 euro lordi per l'anno 2014.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL diR.O.M.A......(capoluogo di Regione) a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 2 del DPCM del 22/01/2013, come richiamato espressamente dal DPCM 19 febbraio 2014.

Resta inteso che, ai sensi della circolare n.14 del 29 maggio 2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile applicare le misure agevolative indicate nell'accordo territoriale del 2013, anche per i mesi dell'anno corrente che precedono la sottoscrizione dell'accordo territoriale per il 2014, che è da considerarsi confermativo del precedente, a condizione che ci sia stata continuità nell'applicazione delle misure di "efficientazione".



AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Le parti firmatarie dell'accordo territoriale per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del DPCM 22/01/2013, confermato anche per il 2014 dal DPCM del 19/02/2014


DICHIARANO


di aver individuato le voci retributive assoggettabili al regime agevolato, conformemente a quanto disposto nel DPCM 22/01/2013, all'art. 2.

Data, 9 Giugno 2014

Letto, concordato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI delegazione regionale. LAZIO 


FILCAMS CGIL regionale. LAZIO 


FISASCAT CISL regionale. LAZIO 


UILTUCS regionale.....

Data, 03/06/2014

Letto, concordato e sottoscritto

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale LAZIO 

FILCAMS CGIL Regionale LAZIO 

FISASCAT CISL Regionale LAZIO 

UILTUCS Regionale:.....